



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.**769/25** RG Lav.

TRA

Zanca Leonardo

rappresentato dall'avv A. Togni

e

INPS

rappresentato dall'avv S. Mazzaferri

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente deduce:

- 1.1. di essere stato «dal 12/02/1993 al 26/10/2017 ... dipendente della società Omag Srl con sede in Fabriano» (rapporto cessato per dimissioni, come si evince dal doc.8 allegato al ricorso, ndr);
- 1.2. che dal «25/06/1993, ai sensi dell'art. 31 della L. n. 300/1970» gli era stato «concesso un periodo di aspettativa non retribuita per lo svolgimento di attività sindacale, nell'ambito del distacco presso Unione Generale Coltivatori della provincia di Ancona, riconducibile al sindacato CISL ..., ufficio di Fabriano, poi successivamente, in data 17.11.2014, presso Unione Generale Coltivatori Marche, in seguito, alla fusione per incorporazione di tutte le UGC



provinciali in UGC Marche»;

1.3. che «Durante tale periodo», si era instaurato «un rapporto di lavoro subordinato»;

1.4. che «In data 13/06/2017, la U.G.C. CISL veniva posta in stato di commissariamento risultando inadempiente nei confronti del ricorrente quanto al pagamento delle mensilità retributive relative al periodo compreso tra maggio e ottobre 2017, oltre al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato, per un totale di € 57.149,17»; e «in data 03.12.2019 ...veniva in posta in liquidazione»;

1.5. di aver ottenuto «in data, 11.12.2018 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo» nei confronti di «UGC Marche» per «il pagamento della somma di € 57.149,00 oltre rivalutazione, interessi ed alle spese legali liquidate in ingiunzione», e confermato all'esito del successivo giudizio di opposizione;

1.6. di aver notificato «In data 23.09.2019...ad UGC – CISL, atto di precetto» ma che «l'azione esecutiva intrapresa» era risultata «tutto infruttuosa»;

1.7. di aver presentato «in data 25/09/2023 ... istanza all'INPS – Fondo di Garanzia TFR ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 80/1992, al fine di ottenere il pagamento del credito per TFR e retribuzioni non corrisposte», e che l'INPS aveva rigettato l'istanza; e che il successivo ricorso aveva avuto esito negativo.

2. Conclude pertanto il lavoratore chiedendo di « accertare e dichiarare il diritto ... all'intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS e per l'effetto condannare l'Inps al pagamento delle somme dovute a titolo di TFR per € 42.911,09 e crediti di lavoro (retribuzione ultime 3 mensilità) per € 5.758,35, oltre a rivalutazione ed interessi»;

3. L'INPS si costituisce opponendo la mancanza del «presupposto indefettibile del rapporto di lavoro subordinato con il soggetto asseritamente insolvente», e rilevando come infatti «per l'intero periodo 1993–2017 non risulti versata alcuna contribuzione da lavoro subordinato, essendo invece presente contribuzione figurativa correlata all'aspettativa sindacale».



4. Si deve quindi considerare che, in materia:

4.1. ai sensi dell'art.1 D. L.vo 80/92 l'accesso alla prestazione, in casi analoghi, presuppone l'esito negativo del previo «esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione» «dei crediti di lavoro non corrisposti»; negli stessi termini si esprime l'art. 2 L 297/82, relativamente al TFR;

4.2. la legge pertanto richiede che per far valere il richiesto presupposto (ovvero l'impossibilità di riscuotere quanto maturato relativamente alle ultime tre mensilità e al TFR) il lavoratore debba documentare l'esito della propria azione, e quindi il possesso di un titolo esecutivo, verso il datore di lavoro; si deve quindi ritenere che ciò sia sufficiente (non essendo quindi ostativo che l'Istituto non abbia partecipato al giudizio in base al quale si è formato il titolo esecutivo), e necessario (non potendosi instaurare un giudizio direttamente nei confronti dell'INPS per fare accertare, per la prima volta in quella sede, la sussistenza e l'ammontare dei crediti, e la impossibilità della loro riscossione);

4.3. ebbene in tutta apparenza (e logica) ciò vale anche per il titolo in base al quale il credito è maturato: nel senso che ove non risulti (come nella fattispecie) una formale e documentata (ovvero pacifica) originaria instaurazione di un contratto di lavoro subordinato (quale fonte della pretesa del lavoratore), la sussistenza un rapporto di tale natura deve risultare dal medesimo titolo esecutivo, ovvero essere previamente accertata nei confronti del datore di lavoro;

4.4. tale ricostruzione trova conforto della recente giurisprudenza, la quale evidenzia che:

4.4.1. in casi analoghi è necessaria una «previa formazione di un titolo giudiziale .. che accerti il credito», non essendo ammissibile la richiesta di «ottenere, incidenter tantum, direttamente nel giudizio intrapreso nei confronti dell'INPS, l'accertamento del credito preteso ... tanto che» in tale giudizio «l'INPS non può opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del



concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro»;

4.4.2. in altre parole «l'accertamento del credito» rientra tra «gli elementi costitutivi» che «devono sussistere» «allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo»;

4.4.3. quindi «Allorché il lavoratore presenti all'INPS, quale gestore del "Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto", la domanda volta ad ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non sussistano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del Fondo è modulata» (Cass,1864/25);

4.4.4. proprio al fine di « legittimare l'accesso al Fondo di garanzia presso l'Inps» ritiene munito di interesse (art.100 cpc) il lavoratore rispetto ad una azione di mero accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, verso un datore di lavoro (o chi ne fa le veci) nei confronti del quale non possa più ottenere alcuna condanna di pagamento (Cass. 24681/25).

5. Non si vede come si possa negare che il richiesto previo accertamento «sussistenza del credito» includa l'accertamento della sua natura, la quale ai fini di cui si tratta deve essere quella di un credito (per retribuzioni e TFR) maturato nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

6. La domanda deve essere quindi respinta laddove la riconducibilità ad un rapporto di lavoro subordinato, delle prestazioni svolte in favore del Sindacato:

6.1.non è connaturata alla fattispecie, ovvero nel richiamo dell'interessato «a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali» di cui all'art.31 2 L.300/70: in tal caso, pur essendo prevista anche dalla legge (art.35 D. L.vo 564/96) la possibile corresponsione di «somme ... per lo svolgimento dell'attività sindacale»



(sulle quali peraltro la «contribuzione» «può essere versata, facoltativamente»: il che non risulta avvenuto nel caso in esame), l'instaurazione, «accanto al rapporto instauratosi per l'espletamento di incarichi di natura prettamente sindacale», di «un distinto rapporto di lavoro subordinato» è del tutto eventuale e deve essere provata dal lavoratore con riferimento al «del concreto atteggiarsi del rapporto» (Cass.2315/13);

6.2.non risulta attestata dalle buste paga prodotte (doc.10) dal lavoratore, e la cui redazione trova giustificazione in ogni caso ai fini INAIL (v Corte Cost. 171/02); in esse non vi è riferimento alla natura subordinata del rapporto, ed anzi quest'ultima appare smentita laddove (tra l'altro) vi si riscontra una maturazione (e fruizione) di ferie pari sempre a zero;

6.3.non può (pertanto) considerarsi accertata dalla prodotta sentenza di questo Giudice (dopc.13 allegato al ricorso), la quale non ha fatto altro che riconoscere la (presunta) provenienza dal Sindacato opponente, e attendibilità, delle (verosimilmente) medesime buste paga: e confermare pertanto il decreto ingiuntivo avente ad oggetto le somme in esse indicate;

6.4.non può, infine, essere ammissibilmente accertata (direttamente nei confronti dell'INPS ovvero) nella presente sede processuale, per quanto sopra considerato.

7. La causa deve quindi essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,

RESPINGE il ricorso

CONDANNA il ricorrente, in favore dell'INPS, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.



Ancona, 05/05/2026

Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata

